

**ALLEGATO ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE PER I CANDIDATI CHE
USUFRUISCONO DEI POSTI AGGIUNTIVI FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI BOLZANO**

_____ sottoscritt _____ Dott. _____
Cognome _____ Nome _____
nat _____ a _____ (_____) il _____
Comune _____ Provincia _____
chiede di essere iscritto per l'a.a. 2025/26 alla scuola di specializzazione in _____
usufruendo _____

del posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto disposto

- dall'art. 31 di cui al capo V del titolo III della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, secondo il quale "Le disposizioni di cui ai capi I, II, III e IV del presente titolo sono applicabili anche alle specializzazioni in ambito sanitario previste per altre figure professionali, per le quali è richiesto il diploma di laurea",
- dall'art. 22, primo comma, di cui al capo II del titolo III della legge provinciale 14 del 15 dicembre 2002, che recita: "(1) Al fine di promuovere la formazione di medici specialisti, la Provincia può ricorrere ai seguenti interventi: a) convenzioni per la formazione di medici specialisti; b) assegni per la formazione di medici specialisti; c) emolumenti per lo svolgimento di periodi di formazione medica specialistica",
- dall'art. 25, primo e secondo comma, di cui al capo II del titolo III della legge provinciale 14 del 15 dicembre 2002, che recita: "(1) I medici specialisti che hanno beneficiato dei posti previsti dalle convenzioni di cui al presente capo, una volta terminata la formazione specialistica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.
(2) Lo specialista che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, o che recede dal rapporto o dall'attività prima del termine o che interrompe la formazione prima della sua conclusione, o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all'intero anno di formazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge."
- dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, e in particolare delle seguenti disposizioni:
"Art. 3 (1) I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c) della legge devono- entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista – prestare servizio, nella specializzazione acquisita, nel servizio sanitario pubblico provinciale come medico dipendente dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o come pediatra di libera scelta o come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di servizio viene riconosciuto anche il servizio prestato nelle discipline equipollenti o affini di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, e successive modifiche.
(2) Il servizio di cui al comma 1, prestato a tempo pieno, dura:
a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettera della legge. Se l'intervento di sostegno non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica o se la durata della formazione è inferiore a quattro anni, il periodo di servizio da prestare corrisponde alla durata dell'intervento di sostegno percepito; l'obbligo di prestare servizio non può comunque superare i quattro anni;

b) per un periodo proporzionato alla durata dell'intervento di sostegno percepito per il periodo di formazione medica specialistica, fino a un massimo di quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge.

(3) In caso di servizio a tempo parziale, la durata del servizio da prestare ai sensi dei commi 1 e 2 si prolunga proporzionalmente.

(4) Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

(5) L'obbligo di prestare servizio si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di non essere stata invitata ad assumere servizio sebbene, entro un termine che le avrebbe permesso di adempiere all'intero obbligo di servizio previsto, abbia presentato domanda di assunzione nel servizio sanitario pubblico provinciale, abbia partecipato ai relativi concorsi e sia risultata idonea, oppure sebbene sia stata inserita, entro il medesimo termine, nelle graduatorie dei medici convenzionati.

(6) I beneficiari e le beneficiarie che non adempiono all'obbligo di prestare servizio devono:

a) in caso di inadempimento totale, restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, maggiorato degli interessi legali dalla data di ogni singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) in caso di inadempimento parziale, restituire l'importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, ridotto in percentuale al servizio già prestato, maggiorato degli interessi legali dalla data di ogni singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

(7) In caso di interruzione della formazione o di mancata conclusione della stessa ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge, i beneficiari e le beneficiarie devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, maggiorato degli interessi legali dalla data di ogni singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

Luogo e data

Firma